

# MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 dicembre 1989

Modalita' e cautele per la circolazione saltuaria di carrelli elevatori trasportatori o trattori.

(GU n.5 del 8-1-1990)

## IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38, ed in particolare l'art. 13 che demanda al Ministro dei trasporti di stabilire con propri decreti le specifiche tecniche e funzionali nonche' le procedure necessarie in applicazione degli articoli 4 e 10 della legge stessa;

Visto l'art. 6 del proprio decreto 14 giugno 1985;

Decreta:

Art. 1.

1. I carrelli elevatori, trasportatori o trattori, sprovvisti di certificato di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare piu' reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nel successivo articolo.

### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.

1. Ai fini di quanto stabilito all'art. 1, il carrello:  
deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i dati seguenti: lunghezza, larghezza e altezza massime del veicolo nonche' le relative masse a vuoto ed a pieno carico e l'eventuale massa rimorchiabile;  
deve essere munito di proiettori anabbaglianti che debbono essere messi in funzione anche quando non ricorre l'obbligo dell'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e d'illuminazione;  
deve essere munito del dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla, montato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.6 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985, che deve ugualmente essere messo in funzione;  
deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento;  
deve essere accompagnato da personale a terra che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l'ingombro trasversale degli

oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,50 m. I limiti in altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilita' da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhette applicate in maniera visibile e permanente sul veicolo.

I trasferimenti su strada possono essere effettuati a velocita' non superiore a 10 km/h.

Art. 3.

1. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio, al quale va rivolta domanda per l'autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvedera', previo benestare dell'ente proprietario della strada, a rilasciare al richiedente un'autorizzazione su un modello conforme al fac-simile allegato al presente decreto.

2. Detta autorizzazione avra' validita' massima di un anno e potra' essere prorogata con modalita' che la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e' autorizzata ad emanare.

Art. 4.

1. I carrelli oggetto del presente decreto non sono soggetti alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 7 giugno 1988, n. 247.

Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi' 28 dicembre 1989

Il Ministro: BERNINI

ALLEGATO

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazione alla circolazione saltuaria

di carrelli elevatori

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38;

Visto il decreto ministeriale.....;

Vista la richiesta presentata in data..... da

.....;

Visto il nulla osta rilasciato da .....

Si autorizza

la circolazione del carrello elevatore:

Fabbrica .....

Tipo

..... tel n. ....

delle seguenti caratteristiche:

Lunghezza ..... m

Larghezza ..... m

Altezza ..... m

Massa a vuoto..... a pieno carico ..... kg

Massa rimorchiabile ..... kg

sul percorso appresso indicato:

alle seguenti condizioni:

Velocita' max di trasferimento ..... km/h

Proiettori anabbaglianti in funzione

Dispositivo supplementare a luce lampeggiante in funzione

Montaggio di pannelli segnalatori d'ingombro nella circolazione a vuoto se il carrello e' munito di forche non retrattili

Eventuali ulteriori prescrizioni:

La presente autorizzazione ha validita' limitata a .....

....., li'.....

Il direttore dell'ufficio provinciale

-----

N O T E

Nota all'art. 4:

Il D.M. 7 giugno 1988, n. 247, concerne i termini e le modalita' per la targatura delle macchine operatrici.

